

## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA 00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U/PP Circ. n. 231 /XVII Sess.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri Loro Sedi



Oggetto: Trasmissione nota del Ministero della Giustizia prot. 68324.U del 16.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE

Si trasmette la nota ministeriale in oggetto che fornisce disposizioni di attuazione delle norme di cui al capo II del decreto legislativo in oggetto.

La nota si applica esclusivamente ai prestatori di servizi che da un altro stato della UE, intendono svolgere in Italia, a titolo occasionale, servizi temporanei di ingegneria. Pertanto nulla è innovato in merito al diritto di stabilimento. Al prestatore straniero che desidera esercitare stabilmente la professione di ingegnere in Italia, compete tuttora l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri subordinatamente al possesso di un decreto di riconoscimento personale, pienamente valido ed emesso dal Ministero vigilante secondo le procedure del Titolo III del citato D.Lgs.

Il prestatore che, invece, intende svolgere uno/alcuni servizi cui, ai sensi dell'art. n. 9 comma 3, il Ministero vigilante ascrive carattere temporaneo e occasionale, è soggetto alla regolamentazione professionale, anche in materia disciplinare, cui sono soggetti gli ingegneri italiani, ma non è tenuto ad iscriversi regolarmente all'Ordine. Tuttavia, per consentire l'applicazione di regolamentazione, l'Ordine deve conoscere il nominativo, le professionali e un recapito certo del prestatore, nonché la natura della prestazione e ove essa avrà luogo o sviluppo. Dovrà quindi istituire, nelle modalità che ritiene più opportune giacché la nota ministeriale non è prescrittiva nei dettagli, una sezione speciale dell'Albo ove saranno iscritti volta per volta i prestatori stranieri di servizi. Su tale Registro potranno essere riportate, oltre al nome e recapito del professionista, tutte o in parte, le informazioni trasmesse dal Ministero ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 206/2009. Quindi, il tipo di documentazione in copia che l'Ordine potrà ricevere dal CNI o dal Ministero direttamente, sarà quella descritta ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, medesimo decreto.

L'iscrizione temporanea di ogni prestatore, avrà valore solo per l'anno in corso, salvo esplicito rinnovo richiesto dal Ministero medesimo e non dovrà comportare alcun onere economico per il prestatore straniero.

Poiché lo spirito della direttiva non è quello di aggirare le norme nazionali, si richiama l'Ordine alla importanza di vigilare a che il diritto alla libera prestazione di servizi, non possa mai configurare uno stabilimento mascherato. E poiché l'inganno e la dichiarazione mendace sono punibili deontologicamente, ogni Ordine, è tenuto a vigilare non solo sulla tutela e sicurezza dei consumatori, nella misura in cui essa è garantita dalla qualifica del prestatore ma anche su qualunque abuso derivante da un uso non corretto della direttiva 2005/36/CE e suo decreto di recepimento.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (dott.ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE (dott.ing. Paolo Stefanelli)

Juster Minul





## Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civilo
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350
Ufficio III - Reparto II

Roma, 45 /5/109

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Al Consiglio Nazionale degli ingegneri Via IV Novembre, 114 00187 ROMA

Al Consiglio nazionale degli avvocati Via del Governo Vecchio, 3 00186 ROMA

Al Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali Via Po, 102 00189 ROMA

Al Consiglio nazionale degli assistenti sociali Via del Viminale, 43 00184 ROMA

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili P.za della Repubblica, 59 00185 ROMA

Al Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti ind. laureati Via di San Basilio, 72 00185 ROMA

Al Consiglio nazionale dei chimici P.za San Bernardo, 106 00187 ROMA

Al Consiglio nazionale dei giornalisti L.re dei Cenci, 8 00186 ROMA

AI Consiglio nazionale dei geologi Via Vitt. Colonna, 40 b/3 00100 ROMA

Al Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari 0883 - 347038

Al Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati Poste Succursale n. 1 47100 FORLI'

Al Consiglio nazionale degli attuari V.le delle Milizie, I 00192 ROMA

Al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Via Crist. Colombo, 456 00145 ROMA

All'Ordine nazionale dei biologi Via Icilio, 7 00153 ROMA

Al Consiglio nazionale dei geometri P.za Colonna, 361 00187 ROMA

Al Consiglio nazionale dei periti agrari e periti laureati Via Principe Amedeo, 23 00185 ROMA Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli arti. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Al fine di-dare attuazione all' art. 13 del d. lgs. n. 206/2007, si invitano codesti Consigli nazionali a richiedere ai diversi Ordini provinciali di provvedere all'istituzione di una apposita sezione dell'albo ai fini della "iscrizione automatica" del professionista comunitario in ordine alla prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Come previsto dalla normativa citata, infatti, (art.10 del d. lgs. n. 206/2007), il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l' iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno evidenziare come, a parere di questa Direzione Generale, l'iscrizione automatica in esame trovi il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonchè alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si rappresenta infine che, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento, senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

IL DIRETTURE GENERALE

Luis Frunzio

Ref.: d.ssa Emanuela Ronzitti